

PARERE n. 5/2005

DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA

concernente un regolamento della Commissione recante modifiche al regolamento (CE) della Commissione n. 1702/2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

E

recante modifiche al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

I. Generalità

1. La finalità di questo parere è suggerire alla Commissione di modificare l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento della Commissione (CE) n. 1702/2003¹ e l'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento della Commissione (CE) n. 2042/2003². Le ragioni alla base di questo processo di elaborazione normativa sono menzionate qui di seguito.
2. Il presente parere è stato adottato seguendo la procedura specificata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia³, in conformità al disposto dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1592/2002⁴.

II. Consultazione

3. Il progetto di parere per un regolamento della Commissione recante modifiche ai regolamenti della Commissione (CE) n. 1702/2003 e 2042/2003 è stato pubblicato (avviso di proposta di modifica – NPA 10-2005) sul sito Internet dell'Agenzia il 12.07.2005.
4. Alla data di chiusura del 23 agosto 2005 l'Agenzia aveva ricevuto 5 osservazioni dalle autorità competenti nel campo dell'aviazione civile.
5. Una volta accusata ricevuta di tutte le osservazioni pervenute, esse sono state inserite in un documento di replica alle osservazioni (CRD), pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il 1° settembre 2005. Tale documento contiene un elenco di tutte le persone e/o organizzazioni che hanno espresso osservazioni e le risposte dell'Agenzia.
6. Tenendo in considerazione che tutte le osservazioni ricevute condividono o non contengono alcuna obiezione alle modifiche proposte nel suddetto avviso di proposta di modifica e la necessità di agire con urgenza, dal momento che il sistema delle osservazioni di durata illimitata entrerà automaticamente in vigore il 28 settembre 2005, l'Agenzia provvede all'emissione del presente parere prima del limite temporale di due mesi di cui all'articolo 8 della procedura normativa.

III. Contenuto del parere dell'Agenzia

7. In data 24 settembre 2003 e 20 novembre 2003 la Commissione europea ha adottato rispettivamente i regolamenti (CE) n. 1702/2003 e n. 2042/2003. Tali regolamenti istituiscono un sistema di approvazione di durata illimitata per le organizzazioni di manutenzione, di formazione sulla manutenzione e di produzione. Durante la discussione relativa alla loro adozione, vari Stati

¹ GU L 243 del 27.09.2003, pag. 6.

² GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.

³ Decisione del consiglio di amministrazione in merito alla procedura da applicare dall'Agenzia per esprimere pareri, specifiche di certificazioni e materiali di riferimento. EASA MB/7/03 del 27/06/2003 (procedura normativa).

⁴ GU L 240 del 07.09.2002, pag. 1.

membri hanno espresso delle preoccupazioni in merito alla loro abilità di passare a breve termine dal loro attuale sistema di approvazioni di durata limitata al sistema prescritto da questi regolamenti.

8. Questo ha portato al disposto di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1702/2003 che, in deroga al punto 21.A.159 della parte 21, permette agli Stati membri di emettere approvazioni di durata limitata fino al 28 settembre 2005 ed al disposto di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2042/2003, che permette agli Stati membri di emettere approvazioni riguardanti gli allegati II (Parte 145) e IV (Parte 147) a durata limitata fino al 28 settembre 2005.
9. L'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento della Commissione 1702/2003 stabilisce che l'Agenzia effettuerà, nei tempi prescritti, una valutazione dell'implicazione delle disposizioni del presente regolamento sulla durata delle approvazioni al fine di fornire alla Commissione un parere, comprese possibili variazioni ad esso. L'Agenzia ritiene che l'espressione "nei tempi prescritti" si riferisca al momento fino a cui gli Stati membri possono emettere approvazioni di durata limitata, ovvero il 28 settembre 2005.
10. Nel regolamento (CE) n. 2042/2003 non vi è tuttavia alcuna disposizione che richiede che l'Agenzia effettui tali valutazioni con riferimento alle approvazioni soggette all'allegato II (Parte 145) ed all'allegato IV (Parte 147) al regolamento (CE) n. 2042/2003; l'Agenzia ritiene che la valutazione dell'implicazione dell'articolo 7, paragrafo 4 del predetto regolamento, per analogia, sia pertinente alle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento 1702/2003
11. L'Agenzia, in data 14 febbraio 2005, ha inviato una lettera agli Stati membri in cui pone svariati quesiti in merito alla possibilità di introdurre approvazioni di durata illimitata ed i possibili ostacoli di natura amministrativa dovuti all'introduzione di tali approvazioni. Alla data del 15 marzo 2005, ventidue Stati membri avevano risposto a tale lettera.
12. Alla luce delle risposte degli Stati membri alla lettera succitata ed alla loro reazione durante il periodo di consultazione dell'avviso di proposta di modifica, ove essi sostengano o non esprimano alcuna obiezione in merito alle modifiche proposte, l'Agenzia non prevede di suggerire di ristabilire un sistema di approvazioni di durata limitata. La maggior parte delle approvazioni attualmente emesse nella Comunità è già di durata illimitata ed eventuali variazioni sarebbero fortemente disapprovate dai loro detentori. Inoltre, l'Agenzia non ritiene che un tale intervento migliorerebbe la sicurezza. Al contrario, essa ritiene che la durata dell'approvazione non dovrebbe essere utilizzata per assicurare l'applicazione delle disposizioni in quanto la durata delle approvazioni va da due a tre anni mentre le verifiche, nella peggiore delle ipotesi, devono concludersi entro sei mesi. Se le approvazioni di durata limitata sono utilizzate come un sistema di applicazione delle disposizioni, le verifiche potrebbero rimanere aperte per un periodo di due anni, il che non appare in armonia con lo spirito dei regolamenti vigenti, che richiedono una supervisione continua.

13. L'Agenzia riconosce, tuttavia, che alcuni Stati membri hanno bisogno di più tempo per modificare i loro sistemi di diritti ed oneri per introdurre approvazioni di durata illimitata. Sebbene gli Stati membri abbiano avuto già due anni per prepararsi ad un avvenimento di tale portata, l'Agenzia prevede di suggerire alla Commissione di estendere il periodo transitorio. Il tempo necessario per tali cambiamenti varia da un breve periodo di tempo ad alcuni anni a seconda delle risposte ricevute. L'Agenzia, svolte ulteriori analisi, ritiene che un lasso di tempo pari a due anni sarebbe un lasso di tempo ragionevole per consentire a tutti gli Stati membri di modificare la loro legislazione amministrativa nazionale.
14. L'Agenzia ha, infine, provveduto a valutare le implicazioni delle disposizioni del regolamento 1702/2003, come imposto dall'articolo 5, paragrafo 5; pertanto non vi è alcuna ragione di mantenere il paragrafo 5, che dovrebbe essere abrogato.

IV. Valutazione dell'impatto sulla regolamentazione

15. La modifica proposta rimanda di solo due anni il beneficio del sistema di approvazione di durata illimitata. Dal momento che il sistema di durata limitata non si è rivelato insicuro nel passato, la sua proroga per ulteriori due anni non avrà delle conseguenze rimarchevoli sulla sicurezza. Inoltre, la proroga del periodo di transizione fornisce agli Stati membri il tempo necessario ad ottimizzare la loro strategia relativa ai sistemi di imposizione al fine di assicurare, nel lungo periodo, l'efficienza del loro sistema di supervisione. Non si può riscontrare alcun ulteriore impatto riguardante questioni di carattere ambientale o sociale. Pertanto, dopo la valutazione di tali impatti, l'Agenzia è dell'avviso che le scadenze di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento della Commissione (CE) n. 1702/2003 ed all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento della Commissione (CE) n. 2042/2003 dovrebbero essere modificate, dal momento che una tale modifica, nel lungo periodo, consentirebbe di beneficiare dei vantaggi delle approvazioni di durata illimitata e, allo stesso tempo, di consentire ad alcuni stati membri di adattare il loro sistema di diritti ed oneri.

Colonia, 6 settembre 2005

P. GOUDOU
Direttore esecutivo